

Informativa per gli associati

Informativa n. 5
del 12 gennaio 2010

Legge Finanziaria 2010 (L. 23.12.2009 n. 191) - Principali novità in materia di lavoro e previdenza

1 PREMESSA

La L. 23.12.2009 n. 191 (legge Finanziaria per il 2010) contiene numerose disposizioni in materia di lavoro e previdenza, tra le quali verranno di seguito analizzate quelle concernenti:

- l'attribuzione alle Regioni della facoltà di prevedere l'obbligo di presentazione del DURC ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le modifiche apportate alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro e, in particolare, la reintroduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. *staff leasing*);
- l'estensione del campo di applicazione del lavoro accessorio;
- la modifica delle regole di determinazione della retribuzione spettante agli apprendisti;
- l'ulteriore potenziamento degli strumenti di tutela e di integrazione del reddito dei lavoratori in caso di sospensione dal lavoro o di perdita dell'occupazione, in particolare:
 - la modifica della disciplina dell'indennità "*una tantum*" prevista, nei casi di "fine lavoro", per i collaboratori a progetto;
 - la modifica dei requisiti per l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
 - il riconoscimento, in determinati casi, della contribuzione figurativa integrativa ai destinatari di trattamenti di sostegno al reddito;
 - la concessione e la proroga di ammortizzatori sociali, adottati anche in deroga alla disciplina ordinaria;
- la concessione di incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di particolari categorie di soggetti destinatari di trattamenti di sostegno al reddito.

Entrata in vigore

La legge Finanziaria 2010 è entrata in vigore l'1.1.2010.

Tuttavia, l'effettiva operatività di alcune delle misure in essa previste è subordinata all'emanazione di specifici provvedimenti attuativi.

2 OBBLIGO DEL DURC PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Viene demandata alle Regioni la facoltà di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche (sia in forma fissa che itinerante) alla presentazione, da parte del richiedente, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2.1 CONTRASTI INTERPRETATIVI SORTI NEL VIGORE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA

Al riguardo, si ricorda che il DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) aveva disposto che l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche fosse, "in ogni caso", soggetta alla presentazione del DURC.

In merito a tale disposizione erano, tuttavia, sorti contrasti interpretativi tra:

- il Ministero del Lavoro, per il quale, essendo la materia del commercio riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, ai fini dell'operatività del nuovo adempimento, sarebbe stato necessario l'intervento di un atto normativo regionale;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, per il quale la norma avrebbe dovuto essere applicata anche in assenza di un'espressa previsione regionale in materia.

2.2 NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2010

Al fine di porre fine alla questione, la Finanziaria 2010 ha definitivamente riconosciuto che la materia rientra nella potestà normativa delle Regioni, attribuendo alle stesse la possibilità di:

- stabilire l'obbligo di presentazione del DURC per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche;
- in tal caso, stabilire altresì le modalità attraverso le quali i Comuni potranno essere chiamati al compimento delle attività di verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione.

Sanzione per la mancanza del DURC

Sotto il profilo sanzionatorio, è prevista la sospensione per sei mesi dell'autorizzazione all'esercizio del commercio, in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

Coordinando quest'ultima disposizione con le altre novità introdotte dalla Finanziaria 2010 sopra esaminate, deve ritenersi che la sanzione della sospensione sia destinata a trovare applicazione soltanto nel caso in cui il mantenimento dell'autorizzazione in discorso sia stato condizionato, dalla normativa regionale di riferimento, alla verifica periodica della sussistenza del DURC e tale verifica abbia dato esito negativo.

3 NOVITÀ IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Vengono apportate alcune significative modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro, di cui all'art. 20 del DLgs. 276/2003.

3.1 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Si ricorda che, attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, un soggetto (Agenzia per il Lavoro) autorizzato all'espletamento dell'attività di somministrazione (c.d. somministratore) assume un lavoratore e lo mette a disposizione di un altro soggetto (c.d. utilizzatore), che ne utilizza le prestazioni lavorative.

La fattispecie negoziale in oggetto è, quindi, caratterizzata dalla contemporanea presenza di due distinti rapporti contrattuali:

- il contratto di somministrazione di lavoro (di natura commerciale) tra il somministratore e l'utilizzatore;
- il contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.

3.2 REINTRODUZIONE DELLO STAFF LEASING

Viene ripristinato il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (detto anche *staff leasing*), che era stato abrogato dalla L. 247/2007.

Dall'1.1.2010, pertanto, possono trovare nuovamente applicazione le disposizioni concernenti la suddetta tipologia contrattuale, con conseguente reintroduzione della possibilità di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro, per le ragioni e l'esercizio delle attività specificamente previste dalla legge:

- sia a tempo determinato;
- sia a tempo indeterminato (c.d. *staff leasing*).

3.3 AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO *STAFF LEASING*

A tale riguardo, le novità consistono:

- nell'ammissibilità dello *staff leasing* in tutti i settori produttivi (pubblici e privati) per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;
- nell'estensione ai contratti collettivi aziendali della possibilità di prevedere casi di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta a quelli definiti dalla legge.

3.4 ULTERIORI NOVITÀ

Con riferimento al contratto di somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, la legge Finanziaria 2010:

- conferma, in linea generale, il divieto di stipulare tale contratto, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione. Tuttavia, tale divieto non si applica nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione:
 - sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti (a meno che l'assenza derivi dall'esercizio del diritto di sciopero);
 - preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore, con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, attingendo dalle liste dei lavoratori in mobilità;
 - abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- con riguardo all'ipotesi in cui il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore, con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, attingendo dalle liste dei lavoratori in mobilità, esclude che la stipulazione di detto contratto sia soggetta al ricorrere delle causali di liceità, in genere previste per tale tipologia contrattuale (esistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato; esercizio delle attività elencate dal co. 4 dell'art. 20 del DLgs. 276/2003 per il ricorso allo *staff leasing*).

4 AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO

Viene esteso l'ambito soggettivo ed oggettivo di utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70 ss. del DLgs. 276/2003.

4.1 LAVORO ACCESSORIO

Il lavoro accessorio consiste nello svolgimento di attività lavorative di natura occasionale, retribuite attraverso buoni lavoro (*voucher*) prepagati (del valore nominale di 10,00 euro), che il committente può acquistare mediante procedura telematica ovvero cartacea e che garantiscono al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS (13% del valore nominale del buono) e quella assicurativa presso l'INAIL (7%).

4.2 NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2010

Tra le modifiche più significative introdotte dalla Finanziaria 2010, si segnalano le seguenti:

- la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nell'ambito delle imprese familiari non è più limitata ai settori del commercio, del turismo e dei servizi, ma viene estesa a tutti i settori produttivi;
- vengono ampliate le ipotesi in cui il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche ai committenti pubblici, quali, in particolare, gli enti locali (es. lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, prestazioni lavorative occasionali rese, in qualsiasi settore produttivo, da pensionati);
- le prestazioni di lavoro accessorio rese da giovani con meno di 25 anni di età possono essere utilizzate, in qualsiasi settore produttivo, anche da parte degli enti locali, delle scuole e delle università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza, se si tratta di giovani iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero in qualunque periodo dell'anno, se si tratta di studenti universitari;

- in via sperimentale per il 2010, la disciplina del lavoro accessorio viene estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale rese, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, da prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto *part time*);
- viene prorogata per tutto il 2010 la possibilità, prevista in via sperimentale, di ricorrere – in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare, anche da parte degli enti locali – a prestazioni di lavoro accessorio rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

5 DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AGLI APPRENDISTI

Intervenendo sulla disciplina del trattamento retributivo spettante ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, la legge Finanziaria 2010:

- mantiene fermo il sistema di determinazione della retribuzione dell'apprendista sulla base della categoria d'inquadramento del medesimo, la quale, ai sensi dell'art. 53 del DLgs. 276/2003, può essere inferiore, per non più di due livelli, rispetto a quella in cui è inquadrata la qualifica da conseguire;
- accanto al suddetto sistema (c.d. del sottoinquadramento), introduce la possibilità, per i contratti collettivi, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale rispetto alla retribuzione spettante ai lavoratori in possesso della qualifica al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato; la retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

6 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI

6.1 INDENNITÀ “UNA TANTUM” PER I LAVORATORI A PROGETTO

Viene modificata la disciplina dell'indennità “*una tantum*” prevista, per la perdita dell'occupazione, dall'art. 19 co. 2 e 2-*bis* del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi:

- a progetto (art. 61 co. 1 del DLgs. 276/2003);
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata istituita presso l'INPS ex L. 335/95 (per i quali sia, quindi, dovuta l'aliquota contributiva “piena” pari al 24,72% nel 2008, al 25,72% nel 2009 e al 26,72% nel 2010).

6.1.1 Prestazione riconosciuta

In via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di specifiche risorse, è riconosciuta a tali soggetti, nei casi di “fine lavoro” e al ricorrere delle condizioni di seguito esaminate, la liquidazione di una somma in un'unica soluzione:

- pari al 30% del reddito percepito nell'anno precedente (20% per l'anno 2009);
- comunque non superiore a 4.000,00 euro.

6.1.2 Condizioni per l'accesso all'indennità

La Finanziaria 2010 subordina l'erogazione dell'indennità in discorso alla ricorrenza, in via congiunta, delle seguenti ulteriori condizioni:

- svolgimento dell'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l'evento “fine lavoro”, in regime di monocommittenza;
- conseguimento, nell'anno precedente, di un reddito lordo non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro;
- con riguardo all'anno in cui si è verificato l'evento “fine lavoro” (2010 o 2011), accredita-mento presso la Gestione separata INPS di almeno una mensilità di contribuzione;

- nell'anno precedente alla "fine lavoro", accreditamento presso la predetta Gestione separata di almeno 3 mensilità di contribuzione;
- assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi.

6.1.3 Norma transitoria

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti al 31.12.2009 per coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità entro tale data.

6.2 REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI

Vengono parzialmente modificati i requisiti per l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

In via sperimentale per l'anno 2010, si stabilisce, infatti, che – ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (accreditamento di almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione) – possano essere computati anche i periodi svolti, nei due anni precedenti (2008 e 2009), in via esclusiva, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.

6.3 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA INTEGRATIVA PER BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

È previsto che, in via sperimentale per l'anno 2010, sia riconosciuta – a domanda, nei limiti delle risorse appositamente stanziare – la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31.12.2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (es. indennità di disoccupazione in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, indennità di mobilità), che:

- abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative della disposizione in esame saranno definite con un successivo DM.

6.4 PROROGA AL 2010 DI AMMORTIZZATORI SOCIALI GIÀ PREVISTI DAL DL 185/2008

Vengono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni dell'art. 19 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) che prevedono, nei limiti delle risorse appositamente stanziare:

- la possibilità di erogare ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, in caso di licenziamento (o comunque di cessazione del rapporto di lavoro), un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità;
- la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di mobilità ai dipendenti:
 - delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
 - delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
 - delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro, da aziende che occupino fino a 15 dipendenti;
- la possibilità, per le imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, di stipulare contratti di solidarietà "difensivi" (ossia contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale), beneficiando di determinate agevolazioni;

- lo stanziamento di somme per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per crisi aziendale nei casi di cessazione dell'attività.

6.5 CONCESSIONE E PROROGA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Viene estesa al 2010, nei limiti delle risorse appositamente stanziare, la possibilità, per il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di:

- disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
- prorogare, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga concessi nell'anno 2009; la misura dei trattamenti corrisposti in base a detti provvedimenti ministeriali di proroga è ridotta (rispetto all'importo iniziale):
 - del 10%, in caso di prima proroga;
 - del 30%, nel caso di seconda proroga;
 - del 40%, nel caso di proroghe successive.

Anzianità lavorativa per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga

È confermato che:

- l'ammissione del lavoratore a trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento;
- l'accesso alla mobilità in deroga presuppone un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, con possibilità di computare anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata INPS ex L. 335/95, per i soggetti che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000,00 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DESTINATARI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

7.1 ESTENSIONE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PREVISTA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITÀ

In via sperimentale per l'anno 2010, la Finanziaria 2010 dispone che il regime contributivo agevolato previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità (quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella stabilita per gli apprendisti, ossia pari al 10%) venga esteso, a domanda e nei limiti delle risorse appositamente stanziare:

- comunque non oltre la data del 31.12.2010, a favore dei datori di lavoro che assumano soggetti:
 - beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
 - che abbiano almeno 50 anni di età;
- fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31.12.2010, a favore dei datori di lavoro che assumano soggetti:
 - in mobilità o beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
 - che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative delle disposizioni in esame saranno definite con un successivo DM.

7.2 CONCESSIONE DI UN INCENTIVO A CARICO DELL'INPS

In via sperimentale per l'anno 2010, nei limiti delle risorse appositamente stanziare, è inoltre prevista la concessione di un incentivo a carico dell'INPS a favore dei datori di lavoro che:

- non abbiano in atto sospensioni dal lavoro con intervento della CIGS;
- senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari:
 - dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
 - ovvero dell'indennità speciale di disoccupazione prevista per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;
- non abbiano proceduto, nei 12 mesi precedenti, a riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere.

7.2.1 Misura della prestazione e modalità di erogazione

L'agevolazione in discorso consiste nella corresponsione al datore di lavoro – a domanda, mediante conguaglio con le somme dallo stesso dovute a titolo di contributi previdenziali – di un incentivo pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto (con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa) per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

7.2.2 Provvedimento attuativo

Anche le modalità attuative delle disposizioni in esame saranno definite con un successivo DM.